

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA INDENNITA' UNA TANTUM PARI A 200 EURO DI CUI ALL'ART. 31 DEL DL N. 50/2022

Premesso che

- l'articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 17/05/2022 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti che hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi pensionistici a carico del lavoratore; la fruizione dell'esonero esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento dell'indennità in trattazione).
- l'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali;
- l'indennità è erogata automaticamente dall'Inps ai lavoratori che nel 2021 sono stati beneficiari di una delle indennità connesse all'emergenza Covid-19 previste dall'art. 10 commi da 1 a 9 del DL n. 41 del 22/03/2021 e dall'art. 42 del DL n. 73 del 25/05/2021 (trattasi delle indennità a favore dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, nonché a favore di lavoratori operanti in settori diversi da questi ultimi, erogata dall'Inps al ricorrere di particolari condizioni per un importo pari rispettivamente a 2.400 euro e a 1.600 euro);
- l'indennità sarà riconosciuta da parte del datore di lavoro, a condizione che il lavoratore dichiari di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del medesimo decreto-legge n. 50/2022;
- l'indennità spetta una sola volta anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di più rapporti di lavoro;

io sottoscritto/a

codice fiscale

dipendente dell'azienda

DICHIARO:

di non essere titolare delle prestazioni di cui all'art. 32, comma 1 (uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022);

di non essere titolare della prestazione di cui all'art. 32, comma 18 (ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del Reddito di cittadinanza);

in caso di rapporto di lavoro part-time, di non essere titolare di altri (contestuali) rapporti di lavoro, ovvero di essere titolare di altri rapporti di lavoro e di richiedere l'erogazione della indennità esclusivamente al datore di cui alla presente dichiarazione;

in caso di rapporto di lavoro instaurato nel corso dell'anno, di essere stato destinatario dell'agevolazione di cui alla legge 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi pensionistici a carico del lavoratore) per almeno un mese con riferimento ad un precedente rapporto di lavoro.

Data

.....

In fede,

Nome e Cognome